



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 4 – 2016**

**Oggetto: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – Spesometro – Scadenze 2016**

Entro il giorno **11 aprile** (il 10 cade di domenica) ed il successivo **20 aprile p.v.** devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2015 (cd. Spesometro 2016).

Si riportano, di seguito, le principali caratteristiche dell'adempimento relativamente alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 che dovranno essere comunicate all'Agenzia delle entrate entro i termini di cui sopra.

L'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni effettuate nel 2015, rilevanti ai fini IVA, che implicano l'obbligo di fatturazione indipendentemente dall'importo nonché a tutte le operazioni di importo superiore a 3.600 euro (al lordo IVA) non soggette all'obbligo di emissione della fattura. I soggetti che rilasciano fattura, ancorché questa non sia obbligatoria, a seguito di richiesta del cliente, devono comunque comunicare l'operazione a prescindere dall'importo.

I soggetti obbligati all'adempimento sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato nonché quelli che effettuano nei confronti di operatori economici -non privati- aventi sede, residenza o domicilio negli Stati a regime fiscale privilegiato, cessioni/ acquisti di beni, prestazioni di servizio rese/ricevute.

Tra i soggetti obbligati rientrano anche gli enti non commerciali, quali, ad esempio, le associazioni sportive, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA. Se le fatture passive sono riferibili ad acquisti afferenti sia l'attività commerciale che quella istituzionale, è sufficiente inviare gli importi riguardanti gli acquisti riferibili alla sola attività commerciale. In caso di difficoltà nel distinguere l'inerenza dell'acquisto all'una o all'altra attività, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 inviano soltanto i dati relativi alle fatture emesse per prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; devono, però, anche comunicare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi riferibili alla sola attività commerciale.



Sono escluse dall'obbligo della comunicazione, tra l'altro, le importazioni e le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR. N. 633/72, le operazioni intracomunitarie, le utenze (energia elettrica, telefono, ecc.), i contratti di assicurazione e di locazione, le operazioni di importo superiore a euro 3.600, comprensivi di IVA, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Sono oggetto di comunicazione tutte le operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici ubicati in Stati cd."black list". Le operazioni "black list" comunicate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente non vanno riportate nella comunicazione clienti-fornitori (spesometro) come non vanno ricomprese anche quelle escluse dalla comunicazione "black list" per mancato superamento del limite (€ 500 per singola operazione).

La comunicazione può essere effettuata con due modalità alternative e cioè, con la modalità analitica, inserendo tutte le operazioni effettuate, o con quella aggregata, comunicando il totale delle operazioni effettuate.

**La comunicazione va effettuata:**

- entro l'11 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- entro il 20 aprile 2016 per tutti gli altri soggetti.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. E' possibile, tuttavia, ricorrere al ravvedimento operoso con riduzione della sanzione ad un terzo (€ 86 minimo).